

0817957658

NapoliServizi SpA
Protocollo in Arrivo
N. 0018791/17 del 07/03/2017



Direzione Centrale Patrimonio

*Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione
Patrimonio Comunale
U.O. Manutenzione ordinaria E.R.P. e sicurezza
M/P*

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2017. 0181823 07/03/2017 09,31
Mitt.: Progettazione, Realizzazione e Manutenzione.
Dest.: ALLA NAPOLI SERVIZI
Fascicolo: 2017.004.10



**Alla NapoliServizi
e p.c. Alla Direzione Centrale Patrimonio
All'Assessorato al Patrimonio
Al Servizio Demanio e Patrimonio
Al servizio Ciclo Integrato delle Acque
Al Servizio Autonomo Avvocatura c. a. Avv. Madonna**

**Oggetto : Ordinanza R. G. 23515/2016 – giudizio Condominio Via vicinale Paradiso n. 28
c/Comune di Napoli e ABC Azienda Speciale.**

*Si trasmette l'Ordinanza di cui all'oggetto, pervenuta per il tramite del Servizio Autonomo
Avvocatura, nota prot. PG/2017/143466 del 21 febbraio 2017.*

*Sarà cura di codesta Società, prendere contatti con l'Azienda Speciale ABC, condannata in solido
con il Comune di Napoli, e successivamente, predisporre congiuntamente ad ABC, il C.M.E. dei
lavori, di cui all'Ordinanza.*

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

P.O. Ing Marotta

**Il Dirigente del Servizio
Ing. F. Cuccari**



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura
Area Legale Civile e Penale
U.O.C. Contenziosi Civili

0817957658

(u) J. de Anzani
PANZARONE
22.7.17

Prot. 143466 del 21/02/2017

Al Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale
e p.c. al Servizio Demanio e Patrimonio
e p.c. al Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Oggetto: **Trasmissione ordinanza di condanna R.G. n. 23515/16 Trib. notificata in forma esecutiva con pedissequo precetto per l'esecuzione dell'obbligo di fare - giudizio Condominio Via Vicinale Paradiso n. 28 c/ Comune di Napoli c/ ABC Azienda Speciale. CV 201607030 Avv. Mastrangelo**

Si fa seguito alla ns. nota PG/46127 del 19/01/2017 con la quale è stata trasmessa copia dell'ordinanza in oggetto indicata, nonché alla nota prot. 55308 del 23/01/2017 con la quale il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha denegato la propria competenza in merito all'esecuzione dei lavori ordinati dal giudice, e si comunica che, in data 09/02/2017, è stata notificata copia della suddetta ordinanza in forma esecutiva con pedissequo precetto ad adempiere, come da atto che si allega alla presente.

Distinti saluti.

U.O.C. Contenziosi Civili
D.ssa Annalisa Madonna

ANT. AVV. MASTRANGELO 0817957658

Accoglimento totale del 16/12/2016

RG n. 23515/2016

201607030

Pg/2017/111190/8515

n. 23515/2016 r.g.a.c.



TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 23515/2016
Giudice designato, dott. Fabio Magistro

tra

Condominio di Via Vicinale Paradiso, n. 28, in persona dell'Amministratore pt, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Esposito e Gianluca Conte;

ricorrente

e

Comune di Napoli, in persona del l.r pt, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariateresa Mastrangelo;

resistente

nonché

ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda speciale, in persona del l.r. pt, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto Continisio;

resistente

nonché

Napoli Servizi spa, in persona del l.r. pt;

resistente non costituito

Il giudice, nel procedimento indicato in epigrafe, sciogliendo la riserva del 13.12.2016,

OSSERVA

1. Premessa sistematica

Il Condominio ricorrente ha convenuto in giudizio le odierne resistenti, deducendo uno stato di dissesto, tanto sulla pavimentazione del viale di proprietà, che sul muretto posto a confine tra la proprietà condominiale e la vicina sede stradale di Via Vicinale Paradiso, n. 6; ha anche fatto riferimento a pericolo inerente il viale di accesso ai box, ai muretti di delimitazione ed in genere alla statica del fabbricato.

L'istante ha dedotto che tale stato di dissesto, determinato da cattiva conduzione della rete fognaria ed idrica, è anche dovuto all'omessa manutenzione/riparazione di beni e servizi di proprietà comunale;

Parte ricorrente ha dunque fatto ricorso alla tutela prevista dall'art. 1172 cc, chiamando in giudizio le odierne resistenti, ed ha chiesto l'emissione dei provvedimenti necessari per ovviare al pericolo.

2. Il merito



0817957658

Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016

Ciò posto, come è noto, l'art. 1172 c.c., rubricato "Denuncia di danno temuto" prevede che "Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali".

Ebbene, in primo luogo va detto che in tema di azioni di nunciazione, la denuncia di danno temuto non presuppone l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, giacché diversamente da quanto previsto dall'art. 1171 c.c. con il fare riferimento all'opera da "altri" intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, per l'ipotesi della nuova opera l'art. 1172 c.c. indica espressamente quale fonte generatrice di danno "qualsiasi edificio, albero o altra cosa", in tale generica formulazione dovendo pertanto ritenersi compresa anche la cosa di cui è comproprietario l'istante, che non sia in grado di ovviarvi autonomamente, giacché anche in tal caso risulta integrato il "rapporto tra cosa e cosa" che ne costituisce il presupposto essenziale (Cass. civ. Sez. II Sent., 29-01-2007, n. 1778).

Inoltre, poiché l'azione di danno temuto postula un rapporto di cosa a cosa - nel senso che il fondo altrui deve costituire pericolo per quello proprio - è improponibile da colui che l'eserisce a tutela di un suo diritto personale (nella specie all'incolumità fisica, prospettata dagli utenti di una strada, di cui veniva denunciata la pericolosità per l'eccessiva pendenza, dovuta all'arbitraria modifica del tracciato precedente (Cass. civ. Sez. II, 09-10-1997, n. 9783 (rv. 508643).

Ciò detto, il CTU, alle pagine 11 e ss. della sua relazione, ha scritto: "Lo stabile di parte attorea, nel suo complesso, si presenta in normali condizioni ed è ben rifinito nei prospetti; tuttavia, la parte sud di tale edificio, riportata nello schema illustrativo, presenta alcuni dissesti sui balconi sud al piano terra nelle proprietà Capuano e negli stessi giardini. (v. foto allegate). Dalle ricognizioni eseguite, si evincono ulteriori dissesti anche in corrispondenza dell'innesto dei muri esterni della rampa di accesso al seminterrato con lo stesso fabbricato, sulla stessa rampa di accesso, e nel viale del condominio attoreo (v. anche relazione fotografica allegata). Altri dissesti si evincono sui muretti di recinzione dei giardini dei Sig.ri Capuano e pure sul muro di tufo a delimitazione del viale condominiale. Tra l'altro, tale muro di tufo risulta essere inclinato verso il viale, e rappresenta, comunque, un pericolo. (cfr. relazione fotografica, in particolare, da p. 2 a p. 10)".

A pag. 13, il Consulente ha proseguito sostenendo che: "le lesioni verificate in sito, anche sul balcone e sulla pavimentazione rigida del giardino del Capuano Giovanni risultano essere anche superiori a tre centimetri (cfr. relazione fotografica). Risulta



0817957658

**Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016**

opportuno precisare che i muri di recinzione dei giardini del Capuano (nell'ambito del Condominio di parte attorea), risultano in alcuni punti forati probabilmente per cause non direttamente correlate ai dissesti oggetto di causa e che il muro di recinzione della Sig.ra Capuano Giuseppina -lato ovest - risulta non verticale anche a causa del modesto terrapieno del giardino della stessa Sig.ra Capuano e del limitato spessore della muratura eseguita in blocchi prefabbricati.

Anche all'interno dell'abitazione del Sig. Capuano Giovanni, nella stanza da letto adiacente al balcone, si sono evidenziate, durante le ispezioni, alcune microlesioni nelle topagnature (cfr. relazione fotografica)".

A pag. 16 il Consulente ha scritto: "Come si evince dalle foto e dai grafici allegati, i dissesti rilevati risultano presenti anche nel viale di accesso al vicino Condominio di Via Vicinale Paradiso 6 is. 1 (Comune di Napoli) e posto a sud del confine della proprietà attorea. Evidenti risultano i dissesti sul marciapiede limitrofo a quest'ultimo edificio ed intorno a vari pozzetti (cfr. relazione fotografica). Nelle ricognizioni, si sono misurati distacchi per traslazione di circa 3 cm, e dissesti vari nei pozzetti.

Dall'ispezione dei collettori della fogna, è emerso che quasi tutti i pozzetti della rete fognaria sono lesionati all'interno con vari dissesti (cfr. relazione fotografica da pag.25 a pag. 31 - IV parte- e da pag. 32-33 - V parte nonché da pag. 42 a pag. 46 - VI parte- Immagini desunte dalle ispezioni con videocamera).

In particolare, nel viale del Condominio di Via Vicinale Paradiso 6 is. 1 (Comune di Napoli) i dissesti oggetto di causa risultano più evidenti e frequenti, anche con la non perfetta verticalità di alcune opere, dei pali di illuminazione e del muretto dell'atuola posta tra il confine di parte attorea ed il marciapiede. In tali zone, sono poi evidenti, con i vari rappezzi della pavimentazione stradale, i diversi e recenti lavori pregressi eseguiti, evidentemente, per interventi sulla reti idriche, elettriche e fognarie. In particolare, il collettore delle acque nere risulta occluso nel tratto indicato nello schema grafico, mentre il collettore delle acque bianche ha evidenziato (durante le ispezioni con videocamera una rottura a circa cinquanta cm dall'imbocco del pozzetto (cfr. foto di pag.45 della relazione fotografica - parte VI); tali tubazioni, in alcuni tratti si sono mostrate con accumuli di materiali, evidenziando, in tal modo, una pendenza di installazione alquanto limitata per un normale deflusso, e/o una non perfetta manutenzione.

Come già evidente dall'analisi della relazione fotografica, i pozzetti della rete idrica risultano, in parte, con dissesti e con fondi d'acqua, ed evidenziano recenti (e alquanto frequenti) interventi di riparazione sulla condotta, interventi eseguiti per le emergenze con collari in acciaio ad un bullone. (cfr. relazione fotografica anche pag. 49-51).

Dai sopralluoghi eseguiti, è emersa l'esistenza di una condotta idrica che alimenta le abitazioni della zona, in acciaio e del diametro di circa 200 mm, posta alla profondità di

0817957658

**Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016**

circa 1,5 metri ed ubicata quasi in prossimità del confine sud della proprietà della parte ricorrente, così come indicata nei grafici e nell'illustrazione precedente.

La stessa condotta idrica, si presenta, con gli elementi di raccordo e manovra, alquanto datata ed usurata, anche per le evidenti fasi di corrosioni in atto (evidentemente probabile causa delle precedenti rotture), corrosioni maggiormente manifeste nella foto di pag 36,37 38, e 39 della relazione fotografica -parte V- e sulle flange. In base a quanto dichiarato dagli abitanti della zona, vari e frequenti sono stati gli interventi eseguiti recentemente su tale condotta. Pertanto, visto quanto indicato in precedenza, e quanto indicato nei grafici e negli allegati fotografici, risulta accertato lo stato dei dissesti lamentato dalla parte ricorrente".

A pag. 17, il Consulente prosegue: "come già menzionato in precedenza, lo stato di dissesto riscontrato nei luoghi di causa è stato sostanzialmente determinato da un lieve cedimento generalizzato dell'area interessata, manifestatosi in maniera evidente e differente nei vari punti individuati nella figura di pag.14 del presente lavoro (cfr. anche allegati C.T.U.); tale cedimento ha poi determinato alcuni evidenti dissesti e danni alla parte ricorrente, ed in particolare:

- dissesto con lesioni nella pavimentazione stradale del viale condominiale;
- dissesto delle murature in calcestruzzo a sostegno della rampa di accesso alle autorimesse seminterrate, con distacco evidente dallo stabile;
- dissesto, con evidenti lesioni, dei muretti di delimitazione del viale condominiale con le proprietà Capuano;
- dissesti con evidenti lesioni all'interno dei giardini dei Sig.ri Capuano, con tranciamenti della pavimentazione in mattoni, lesioni delle pavimentazioni da giardino, evidenti distacchi e cedimenti dei balconi al piano terra;
- cedimento della piccola scala di accesso al balcone del Sig. Capuano Giovanni.

Si aggiunge, inoltre, che tale cedimento ha determinato dissesti anche per il muro di tufo posto in prossimità del confine est della proprietà condominiale di parte attorea, lesionandolo, e contribuendo anche alla non perfetta verticalità dello stesso; in tal modo lo stesso muro rappresenta, un non trascurabile pericolo pure per i passanti (risultando parzialmente inclinato verso l'interno della medesima proprietà attorea). Tali cedimenti hanno poi contribuito alla non perfetta verticalità di altri muri più modesti, così come indicato nel suddetto grafico".

Il CTU ha concluso sostenendo che "per quanto indicato sopra, le cause del cedimento oggetto di causa e dei conseguenti dissesti sono da attribuirsi:

- alle infiltrazioni di acqua che si sono evidentemente generate dalla rete idrica (nel corso dei guasti precedenti, riparati con gli interventi di emergenza), e che attualmente si verificano con i vari e continui gocciolamenti nei pozzetti;
- alle infiltrazioni di acqua che si generano nel tempo dalla rete fognaria per i vari guasti e motivi in precedenza illustrati".



0817957658

**Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016**

Solo per completezza va detto che, per ciò che concerne la rete fognaria, non solo il Comune di Napoli, nel costituirsi in giudizio, non ha sollevato specifiche contestazioni, quantomeno su tale precipuo aspetto, ma nella relazione di consulenza, a pag. 4 si legge: *"In tali circostanze, l'Ing. Antonio D'Antello (indicato quale CTP del Comune di Napoli a pag. 5 della relazione di CTU), ci tenne a precisare che <<... tutti i pozzetti ispezionati sono privati, a servizio diretto del fabbricato n. 6 isolato 1, benchè di proprietà del Patrimonio Comunale e pertanto di competenza esclusiva della Napoli Servizi .>>*, con ciò rendendo avvertiti della pertinenza al patrimonio comunale dei pozzetti, e quindi comunque della rete fognaria, atteso che, in occasione del sopralluogo in cui fu resa la detta dichiarazione (15.9.2016), vennero ispezionati pozzetti della rete idrica, fognaria ed elettrica.

Ancora, nella produzione del Comune di Napoli vi sono relazioni di sopralluogo inerenti il tratto fognario ad opera sia dell'Ufficio Fognature del Comune di Napoli sia della Napoli Servizi spa.

Ma in ogni caso, vale richiamare altresì il principio secondo cui risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'amministrazione comunale per i danni sofferti dall'attore a causa dell'allagamento del piazzale antistante l'abitazione di sua proprietà e del garage, verificatosi a causa del cattivo funzionamento del tombino di raccolta delle acque dal quale fuoriusciva, oltre all'acqua piovana, anche liquame proveniente dalla rete fognaria (Trib. L'Aquila, 13/09/2011).

Tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, inducono a ritenere sussistente la titolarità passiva dell'Ente Comunale.

Solo per completezza va detto che parte attrice, nel corso di sopralluogo del 29.9.2016, ha prodotto nota di trascrizione nella quale si legge genericamente che *"la vendita segue con le servitù sopracitate e quelle determinate dallo attraversamento delle tubazioni fecali e di riscaldamento a servizio dell'intero fabbricato"*, ma nulla di maggiormente specifico e rilevante.

Per ciò che concerne la rete idrica, l'Azienda ABC ha prodotto statuto dal quale, all'art. 4, si legge che *"oggetto di ABC è la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi, ..."*; peraltro, nello statuto si legge anche il servizio idrico integrato si riferisce anche ai servizi di fognatura [lettera e)]

Va infine aggiunto che, in assenza di prova certa e tranquillizzante di poteri di gestione da parte della Società Napoli Servizi spa, del tratto interessato, e nella contumacia della stessa, alcuna pronuncia può essere emessa nei confronti di quest'ultimo Ente.

Sul punto, la affermazione contenuta in missiva della stessa società Napoli Servizi prot. 42007/16 del 15/09/2016, con la quale la predetta sostiene *"... la manutenzione degli immobili a reddito di proprietà del Comune di Napoli è demandata alla scrivente società, il tutto nei limiti dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale"* (cfr. pag. 5 della relazione di CTU e missiva in allegati alla relazione), è eccessivamente generica.



0817957658

Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016

Analogamente, benché, come visto, il Comune abbia prodotto relazioni di sopralluogo anche della detta società, non si ha prova certa e tranquillizzante delle specifiche funzioni attribuite alla stessa e dunque anche del rapporto che l'Ente in questione vanta con la cosa.

La domanda proposta nei confronti di questa società va dunque rigettata.

Nei confronti degli altri resistenti trova invece applicazione l'art. 2051 cc.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incumbendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).

E va ancora chiarito con richiamo a principio espresso per regolare vicenda differente, ma applicabile anche nella specie, attesa l'identità di *ratio*, che la responsabilità presunta del Comune non viene a cessare per aver affidato a terzi la gestione e manutenzione, costituendo il contratto di appalto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione del proprio obbligo istituzionale (Trib. Roma Sez. II, 14-03-2012).

Ciò posto, in primo luogo va detto che l'art. 1171 cc richiede effettivamente non un danno da cosa a cosa, ma un pericolo di danno da cosa a cosa.

Nella specie, il pericolo si desume con evidente importanza, per quanto rilevato dal Consulente tecnico di ufficio nella sua relazione.

Tale *status*, ad avviso del Tribunale, comporta *ex se* un pericolo di danno grave e prossimo (sui muretti cfr. subito *infra*).

3. Considerazioni conclusive

In base alle considerazioni che precedono la domanda va dunque rigettata nei confronti della Napoli Servizi spa, e va accolta per quanto di ragione nei riguardi degli altri resistenti, ai quali va ordinato di provvedere alla esecuzione dei lavori indicati alle pagine 27 e 28 della relazione di Consulenza di Ufficio del 4.12.2016, a firma dell'Ing. Giuseppe Cardone, seppure con alcune precisazioni.

Ed infatti, sebbene il CTU abbia rilevato l'esistenza di dissesti in proprietà esclusive, queste non possono essere oggetto di diretta riparazione, tenuto conto che il ricorrente, nella specie, è il Condominio, che non può che agire, dunque, a tutela delle cose comuni.

0817957658

Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016

Più precisamente, il CTU, a pag. 19, così come alle pagine 27 e 28 della relazione, relativamente ai lavori da eseguire, ha scritto:

“- *urgente rifacimento dei pozzetti e della stessa rete fognaria oggetto delle perdite d'acqua in essere e pregresse;*

- *urgente rifacimento del tratto di condotta idrica esaminato ed oggetto delle pregresse riparazioni di emergenza;*

- *consolidamento puntuale della zona oggetto del cedimento anche mediante l'impiego di iniezioni di miscele cementizie, previo particolare studio del sottosuolo;*

- *riparazione dei vari dissesti e danni evidenziati nel presente lavoro”.*

Orbene, per ciò che concerne l'ultimo punto (riparazione dei vari dissesti e danni evidenziati nel presente lavoro), occorre specificare e chiarire che le riparazioni potranno avere ad oggetto le prime tre categorie indicate a pag. 17 e riportate anche nel grafico di pag. 14 della relazione e cioè:

- *dissesto con lesioni nella pavimentazione stradale del viale condominiale;*

- *dissesto delle murature in calcestruzzo a sostegno della rampa di accesso alle autorimesse seminterrate, con distacco evidente dallo stabile;*

- *dissesto, con evidenti lesioni, dei muretti di delimitazione del viale condominiale con le proprietà Capuano;*

I lavori dovranno avere altresì ad oggetto i dissesti inerenti le parti comuni del fabbricato del Condominio ricorrente ed indicati in relazione, tra cui quelli inerenti il muro di tufo posto in prossimità del confine est della proprietà condominiale di parte attorea, ed i muri sempre indicati a pag. 17 della relazione di CTU e riportati nel citato grafico di pag. 14, beninteso all'interno del Condominio ricorrente (nella relazione, come visto, si fa riferimento anche ad altro stabile, fabbricato n. 6, e non oggetto del presente giudizio).

A tal proposito, va detto come non possano essere condivise le deduzioni contenute nella relazione di CTP del Comune di Napoli in ordine alla proprietà Comunale del muro posto al confine est, quantomeno ai fini che qui interessano.

Ed invero, o trova applicazione il combinato disposto degli artt. 880 e 881 cc ed il principio prima espresso da Cass. 2007/1778, oppure, anche a volere ritenere l'esclusiva proprietà Comunale del muro, tanto non esclude comunque l'applicazione dell'art. 1171 cc, posto che, l'esistenza di pericolo in merito alla possibilità di caduta del muro, ad avviso del Tribunale, comporta *ex se* un pericolo di danno grave e prossimo anche alla cosa, insito anche nella impossibilità di completa e libera fruizione della via.

Di contro, l'ordine non potrà avere ad oggetto i lavori atti ad eliminare:

- *dissesti con evidenti lesioni all'interno dei giardini dei Sig.ri Capuano, con tranciamenti della pavimentazione in mattoni, lesioni delle pavimentazioni da giardino, evidenti distacchi e cedimenti dei balconi al piano terra;*



0817957658

Accoglimento totale del 16/12/2016 RG n. 23515/2016

– *cedimento della piccola scala di accesso al balcone del Sig. Capuano Giovanni*
(cfr. pag. 17 della relazione).

Infine va detto che, il Consulente, presente all'udienza del 13.12.2016, ha evidenziato "che l'attività inerente il consolidamento attiene alle zone indicate nel grafico di pag. 14 della sua relazione".

Naturalmente, i detti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto assoluto di tutta la normativa vigente, nessuna esclusa e comunque previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell'intervento ed in ogni caso con modalità operative e previi cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta da tutte le Autorità coinvolte nell'intervento, da informare preventivamente.

4. Le spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Quelle di CTU vanno poste a carico del resistente in base al principio della soccombenza.

Alcuna distrazione può essere disposta, stante la presenza di due difensori e la richiesta avanzata solamente da uno dei due.

P.Q.M.

- ordina al Comune di Napoli ed alla ABC Acqua Bene Comune di Napoli s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., di provvedere alla esecuzione dei lavori indicati alle pagine 27 e 28 della relazione di Consulenza di Ufficio del 4.12.2016, a firma dell'Ing. Giuseppe Cardone (*urgente rifacimento dei pozzetti e della stessa rete fognaria oggetto delle perdite d'acqua in essere e pregresse; urgente rifacimento del tratto di condotta idrica esaminato ed oggetto delle pregresse riparazioni di emergenza; consolidamento puntuale della zona oggetto del cedimento anche mediante l'impiego di iniezioni di miscele cementizie, previo particolarizzato studio del sottosuolo; riparazione dei vari dissesti e danni evidenziati nel presente lavoro*), con le specificazioni indicate nel paragrafo 3 della parte motiva del presente provvedimento, ed in particolare, per ciò che riguarda il punto *riparazione dei vari dissesti e danni evidenziati nel presente lavoro*, limitatamente ai lavori atti:

- ad eliminare le prime tre categorie di dissesti indicati a pag. 17 e riportate anche nel grafico di pag. 14 della relazione – limitatamente alle parti comuni del Condominio ricorrente – e cioè:
 - dissesto con lesioni nella pavimentazione stradale del viale condominiale;



0817957658

**Accoglimento totale del 16/12/2016
RG n. 23515/2016**

- *dissesto delle murature in calcestruzzo a sostegno della rampa di accesso alle autorimesse seminterrate, con distacco evidente dallo stabile;*
- *dissesto, con evidenti lesioni, dei muretti di delimitazione del viale condominiale con le proprietà Capuano;*
- *ad eliminare i dissesti inerenti le parti comuni del fabbricato del Condominio ricorrente indicati in relazione, tra cui quelli inerenti il muro di tufo posto in prossimità del confine est della proprietà condominiale di parte attorea, nonché i muri sempre indicati a pag. 17 della relazione di CTU e riportati del citato grafico di pag. 14;*
- **dispone che le opere vengano eseguite nel rispetto assoluto di tutta la normativa vigente, nessuna esclusa e comunque previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell'intervento ed in ogni caso con modalità operative e previi cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta da tutte le Autorità coinvolte nell'intervento, da informare preventivamente;**
- **rigetta la domanda proposta nei confronti della Napoli Servizi spa;**
- **condanna il Comune di Napoli e la ABC Acqua Bene Comune di Napoli s.p.a., al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessive euro 3.486,00 di cui euro 286,00 per spese, euro 900,00 per studio controversia, euro 600,00 per fase introduttiva, euro 1.100,00 per fase istruttoria e di trattazione, euro 600,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;**
- **pone a carico del Comune di Napoli e della ABC Acqua Bene Comune di Napoli s.p.a le spese occorse per la stesura della relazione di consulenza tecnica di ufficio.**

Napoli, 16.12.2016.

**Il Giudice
dott. Fabio Magistro**

0817957658

Richiesta 44979

del 12/01/2017

Ordinanza R.G 23515/16



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 8 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. ESPOSITO CARLO n.q. di Procuratore

Napoli II, -3 FEB. 2017



F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data -3 FEB. 2017

Napoli II, -3 FEB. 2017



CANCELLIERE
DI MARRA

Esatte Marche per € 26,96
per N. 2 Copie

0817957658

STUDIO LEGALE
Avv. Carlo Esposito
 Via Libertà, 279 - 80055 Portici (Na)
 Tel. 081 7755686 - Fax 081 7757831
 C. F. SPB CRL 80L31 F839E
 Partita IVA 06059551215

STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Conte
 Via Libertà, 279 - 80055 Portici (Na)
 Tel. 081 7755686 - Fax 081 7757831
 C. F. CNT GLC 67M18 F839W
 Partita IVA 06059551215

COPIA

ATTO DI PRECETTO ALL'ESECUZIONE DI UN OBBLIGO DI FARE

Per il Condominio Via Vicinale Paradiso 28 in Napoli, C.F. 25002849618, in persona dell'amministratore pro - tempore Avv. Arcangelo Puca, dom.to per la carica in Napoli alla Via Terracina n. 354, C.F. PCURNG72A27F839V rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Esposito (SPSCRL80L31F839E) e Gianluca Conte (CNTGLC67M18F839W) e presso lo studio di questi ultimi elett.te dom.to in Portici alla Via Libertà 279 giusta procura a margine del ricorso per danno temuto (Ai sensi dell'art. 3, lettera a e b, L. 80/05 si dichiara di voler ricevere avvisi di cui agli art. 133 e 134 cpc al numero di fax 0817757831 e/o all'indirizzo di posta elettronica gianlucaconte@avvocatinapoli.legalmail.it; carloesposito2@avvocatinapoli.legalmail.it)

PREMESSO CHE

- a) Il Tribunale di Napoli, nella persona del Dott. Magistro, con provvedimento del 16.12.2016, nel procedimento avente rg 23515/16, tra il Condominio di Via Vicinale Paradiso 28 in Napoli contro Comune di Napoli, ABC spa e Napoli Servizi spa così ordinava : *"ordina al Comune di Napoli ed alla ABC Acqua Bene Comune spa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt. di provvedere alla esecuzione dei lavori indicati alle pagine 27 e 28 della relazione di Consulenza di Ufficio del 04.12.2016 a firma dell'ing. Giuseppe Cardone (urgente rifacimento dei pozzetti e della stessa rete fognaria oggetto delle perdite d'acqua in essere e pregresse: urgente rifacimento del tratto di condotta idrica esaminato ed oggetto delle pregresse riparazioni di emergenza: consolidamento puntuale della zona oggetto del cedimento anche mediante impiego di iniezioni di miscele cementizie.. Previo particolare studio del sottosuolo: riparazione dei vari dissesti e danni evidenziati nel presente lavoro). con le specificazioni indicate nel paragrafo 3 della*

0817957658

parte motiva del presente provvedimento, ed in particolare, per ciò che riguarda il punto di riparazione dei vari dissesti e danni evidenziati nel presente lavoro, limitatamente ai lavori atti : ad eliminare le prime tre categorie di dissesti indicati a pagina 17 e riportate anche nel paragrafo 14 della relazione limitatamente alle parti comuni del Condominio ricorrente e cioè: dissesto con lesioni nella pavimentazione stradale del viale condominiale: dissesto delle murate in calcestruzzo a sostegno della rampa di accesso alle autorimesse seminterrate, con distacco evidente dallo stabile; dissesto, con evidenti lesioni, dei muretti di delimitazione del viale condominiale con le proprietà Capuano; dispone che le opere vengano eseguite nel rispetto assoluto di tutta la normativa vigente, nessuna esclusa e comunque previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell'intervento ed in ogni caso con modalità operative e previi cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l'assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta da tutte le Autorità coinvolte nell'intervento, da informare preventivamente";

- b) che il predetto titolo viene notificato unitamente al presente precetto.
- c) Che le parti, ad oggi, non hanno adempiuto spontaneamente all'ordine del Tribunale.

Tanto premesso il Condominio Via Vicinale Paradiso 28 in Napoli, in pers. leg. rapp.te pt, ut supra rapp.to, difeso e dom.to

INTIMA E FA PRECETTO


al Comune di Napoli in persona del sindaco pt dom.to per la carica in Napoli alla Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo, nonché all'ABC Acqua Bene Comune Spa, in pers. leg. rapp.te pt, dom.to per la carica in Napoli alla Via Argine 929, di eseguire tutte le

0817957658


opere così come ordinate dal Tribunale di Napoli, nella persona del Dott. Magistro, con ordinanza del 16.12.0216, nel procedimento avente rg 23515/16, anche con riferimento alla Consulenza Tecnica di Ufficio del 04.12.21016, a firma dell'ing. Cardone Giuseppe, resa inter partes e richiamata dal Tribunale nel predetto provvedimento, il tutto che si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto, con avvertenza che, ove l'intimato non ottemperi all'ordine del Tribunale di Napoli nei DIECI GIORNI successivi alla notifica del presente atto, si procederà con l'ausilio della Forza Pubblica, all'esecuzione forzata in danno di esso intimato.

Portici,

Avv. Carlo Esposito



Avv. Gianluca Conte



0817957658

SIL NOTIFICHI A:

COMUNE DI NAPOLI IN PERS. DEL SINDACO P.T DONATO PER
LA CARICA IN NAPOLI ALLA PIAZZA MUNICIPION. 1 PAKAGGO
S. GIACOMO

UNEP - NAPOLI
A/10 C. 16458

UNEP - COMUNE DI NAPOLI
Le sottoscritto Uff. Giud. ha ricevuto in data 09/02/2017
atto ad oss. intimare nel ...
consegna di copi ...
ricezione atti sig.

Art. Salvatore

NA. - 9 FEB. 2017.

Uff. Giud.
Pensabito A. ...

URGENTE

Dritti	€ 3,87
Trasferte	€ 14,20
10%	€ 1,42
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00

TOTALE € 19,49

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 09/02/2017

L'Ufficiale Giudiziario

[Stampa illeggibile]

18